DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 1

Il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato, per l'anno 2006, di 63 milioni di euro. Al relativo onere di euro 63 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritta, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sull'U.P.B. 2.1.5.3. capitolo 1284 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione per l'anno finanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 13 giugno 2006, non più in vigore dal 21 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione
Estremi	Decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-finanziarie-urgenti-in-materia-di-pubblica-istruzione/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it